

I.P.A.B. CASA DI RIPOSO "ORFANELLE" CHIERI

STATUTO

Deliberazioni del CDA della Casa di Riposo n. 90 del 18.07.1997 e n. 128 del 31.10.1997

Approvato con Delibera Giunta Regionale del Piemonte n. 17-23983 del 16.02.1998

Modificato con Deliberazione del CDA della Casa di Riposo n. 1 del 16.2.2015

Approvato con Delibera Giunta Regionale del Piemonte n. 20-13.7.2015

CAPO I

Origine e scopo dell'Ente e mezzi

ART. 1 ORIGINE

L'I.P.A.B. Casa di Riposo "ORFANELLE" con sede legale in Chieri, Via Tana n. 5, trae origine dalla trasformazione dell'Orfanotrofio Femminile, istituito il 12 giugno 1638, fondato dal nobile Biagio Montuto ed ampliato da altri benefattori.

In data 3/9/1961 fu approvato lo Statuto dell'Orfanotrofio femminile eretto in istituzione di pubblica assistenza e beneficenza .

Il patrimonio dell'Ente ammonta a £.1.200.000.000=

Il presente statuto approvato con delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 17- 23983 in data 16.02.1998 , è stato modificato con delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 20 – 1736 del 13.7.2015 .

ART. 2 SCOPI

L'Istituzione ha per scopo di prestare ospitalità e assistenza secondo i propri mezzi ad anziane autosufficienti e non autosufficienti che si trovino in condizioni di bisogno e per le quali manchino convenienti strutture esterne familiari e sociali.

L'Istituto fornisce prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere assistenziale e prestazioni di tipo culturale e ricreativo anche con l'ausilio di Associazioni di Volontariato.

Alle anziane che per cause sopravvenute durante il ricovero si trovino in condizioni di parziale o non autosufficienza, viene garantita assistenza qualificata diretta a recuperare e migliorare l'autosufficienza nel nucleo di Residenza assistenziale flessibile.

ART. 3 MEZZI

L'Istituto provvede alle proprie necessità economiche e finanziarie attraverso:

- Le rendite del patrimonio;
- Il ricavo delle rette;
- Ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

Il patrimonio dell'ente non può essere alienato se non nei modi e per le finalità previste dalla legge. Il prezzo di vendita deve, in ogni caso, consentire la reintegrazione del patrimonio alienato, attraverso trasformazioni e ristrutturazioni dei beni esistenti, od opportuni reimpieghi del capitale.

Ai fini del migliore funzionamento dei servizi, l'Istituto potrà anche stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, per assicurare quelle prestazioni specialistiche, che dovessero rendersi necessarie per l'assistenza delle ospiti.

CAPO II

Ospiti

ART.4 AMMISSIONI

Per essere ospitate nella Casa di Riposo in ossequio alle volontà dei fondatori, le anziane devono risiedere in Chieri oppure in uno dei comuni del Chierese. Solo se la disponibilità di

posti lo consenta, e non siano state presentate domande da parte di chieresi, potranno accogliere ospiti di diversa provenienza.

Le condizioni sociali ed economiche precarie o non sufficienti, costituiscono titolo preferenziale all'ingresso nella casa di riposo in ossequio alla volontà dei fondatori.

ART. 5 RETTE

La retta viene annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione e deve corrispondere al costo dei servizi alberghieri e dei servizi assistenziali fruiti.

ART. 6 ATTIVITA'

La prestazione dei servizi da parte dell'Istituto deve essere tale da soddisfare le legittime aspettative dell'ospite, nei limiti in cui è possibile per persone inabili ed anziane. E' vietata qualunque diversità di trattamento tra ospiti.

Saranno promosse ed organizzate, a seconda delle circostanze e compatibilmente con le altre diverse necessità di istituto, attività ricreative e culturali, e sarà inoltre favorita ed incoraggiata ogni altra iniziativa atta ad appagare le esigenze di svago fisico ed intellettuale dell'ospite, mediante attività di socializzazione e animazione.

La Casa di Riposo è socialmente aperta e riconosce all'ospite il diritto di organizzare autonomamente la propria giornata nel rispetto, però, dell'orario comunitario, che sarà stabilito dal regolamento.

Le attività lavorative delle ospiti all'interno dell'Istituto sono essenzialmente di carattere volontaristico e di aiuto alla comunità.

Alle ospiti, se voluta, è assicurata l'assistenza religiosa da parte del Ministro di ogni confessione religiosa.

L'ospite è tenuta ad osservare le norme di comportamento che saranno dettate dal regolamento interno. Deve, comunque, mantenere un contegno che non rechi disturbo alla vita comunitaria.

Con provvedimento motivato il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare in ordine alle dimissioni delle ospiti per gravi ragioni comportamentali e per manifesta impossibilità dell'Istituto a far fronte ai bisogni dell'ospite al fine di garantirne l'incolumità personale e/o quella di altre ospiti .

CAPO III

Consiglio di Amministrazione

ART. 7 COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

L'Istituto retto da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono:

- Due Consiglieri nominati dall'Amministrazione regionale.
- Due Consiglieri nominati dal Comune di Chieri.
- Un Consigliere nominato dall'Arciprete del Duomo di Chieri.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia, su convocazione del Consigliere più anziano entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni di nomina da parte degli Enti preposti.

Nel corso della prima seduta sono eletti il Presidente ed il Vicepresidente in seno al Consiglio di amministrazione.

La relativa adunanza è presieduta dal Consigliere più anziano di nomina e, in caso di nomina contemporanea, dal più anziano di età.

Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati dagli organi competenti per la nomina senza interruzione.

ART. 8 CESSAZIONE DALLA CARICA, ASSENZA, IMPEDIMENTO

Alla sostituzione dei singoli consiglieri dimissionari, revocati, decaduti o comunque cessati dall'Ufficio per altra causa si provvede a norma dell'art. 7 del presente Statuto.

I Consiglieri nominati in sostituzione restano in carica per il rimanente periodo di validità del Consiglio.

In caso di sostituzione del Presidente, il Consiglio non appena ricostituito provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

Le incompatibilità alla carica di consigliere sono regolate dalle vigenti leggi in materia .

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente, dallo stesso delegato o, in difetto, dal Consigliere più anziano di nomina o, in caso di contemporanea nomina, il più anziano d'età.

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e può essere promossa dall'autorità tutoria.

ART. 9 PRINCIPI ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione impronta la propria attività ai principi di collegialità, trasparenza, pubblicità ed efficacia.

Adotta gli atti concreti ed idonei al raggiungimento degli obiettivi e degli scopi dell'Istituzione.

I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza dell'Istituzione.

Le funzioni del Presidente e di Consigliere sono gratuite, spetta soltanto il rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento del loro mandato .

I Consiglieri hanno diritto di ottenere tutte le notizie ed informazioni in possesso all'ufficio di segreteria, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto d'ufficio.

ART. 10 ADUNANZE DEL CONSIGLIO

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo ogni mese e comunque nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del Conto Consuntivo, del Bilancio Preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo; le altre ogni qualvolta lo richiedono le necessità dell'istituto, sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno due componenti del Consiglio.

Le adunanze sono convocate dal Presidente con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

L'invito è comunicato ai componenti del Consiglio nei modi e nei termini fissati dal regolamento di attuazione della legge sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.

Nel caso in cui ragioni di opportunità lo suggerissero, i punti in trattazione all'ordine del giorno potranno essere invertiti, sia su proposta del Presidente che della maggioranza degli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno, se tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone.

Le sedute del Consiglio non sono valide senza la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio. Il numero legale deve perdurare e ove venga a mancare nel corso dell'adunanza, il Presidente la dichiara chiusa e ne ordina la menzione nel verbale.

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche. Il Consiglio di Amministrazione può invitare alle sedute esterni per chiarimenti o comunicazioni relativi agli argomenti da trattare.

ART. 11 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti, salvo quanto previsto al comma seguente .

Per deliberazioni aventi ad oggetto le modificazioni statutarie, la trasformazione, la fusione, la confederazione, il consorzio con altra IPAB, lo scioglimento dell'Istituzione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole dei 6/7 dei componenti del Consiglio.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a scrutinio segreto.

Hanno sempre luogo a scrutinio segreto quando si tratti di questioni concernenti persone.

Ai fini della determinazione della validità delle adunanze non vanno computati nel numero dei componenti del Consiglio coloro che, avendone interesse, non possono prendere parte alla deliberazione.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Ciascun Consigliere può far constare nel verbale la motivazioni di voto, eventuali opposizioni, dichiarazioni o riserve, attraverso le quali intende spiegare il proprio voto .

Quando qualcuno degli intervenuti si allontana o rifiuta di firmare, o non possa firmare per impedimento fisico, ne viene fatta menzione.

ART. 12 COMPETENZE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione assume le opportune determinazioni e stabilisce i criteri da seguire per il conseguimento degli scopi dell'Ente e per la sua direzione ed amministrazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione delibera relativamente a:

- Nomina, revoca, decadenza degli amministratori;
- Statuti, regolamenti, ordinamento degli uffici, dei servizi e relative modifiche;
- Bilancio preventivo e relative modifiche, Conto Consuntivo;
- Piante organiche e relative variazioni;
- Istituzione di servizi, convenzioni ad essi relative;
- Ammontare delle rette per fruizione di servizi;
- Contrazione di mutui;
- Spese ed impegni di Bilancio per esercizi successivi;
- Alienazioni, acquisti, permuta, contratti di comodato, trasformazioni di destinazione, costituzione di diritti reali relativi a beni immobili di proprietà dell'Ente;
- Alienazioni ed acquisti di titoli e di altri beni mobili;
- Nomina, designazione, revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende, Associazioni, Consorzi ed Istituzioni;
- Costituzione in giudizio ;
- Opere di manutenzione di immobili e mobili di proprietà dell'Ente ;
- Accettazione di eredità, legati e donazioni.

CAPO IV

Il Presidente

ART.13 FUNZIONI E ATTRIBUZIONI

Il Presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti interni.

In particolare:

- ha la rappresentanza legale dell'Istituzione e cura i rapporti con Enti e altre autorità
- convoca il Consiglio di Amministrazione presiede e dirige le adunanze, determina l'ordine

del giorno delle sedute

- cura all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione
- cura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti
- assume sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza propri del Consiglio di Amministrazione, in osservanza alle disposizioni di legge quando l'urgenza non sia tale da permettere la tempestiva convocazione del Consiglio. In tal caso dovrà riferirne al Consiglio, in adunanza da convocarsi entro breve tempo.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue incombenze, oltre a sostituirlo nei casi di assenza o impedimento.

CAPO IV

Il Segretario - Direttore

ART. 14 COMPITI E FUNZIONI

Il Segretario - Direttore è responsabile del personale, della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell'Ente e come tale prevede all'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo disponibili, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Egli collabora con il Consiglio per la predisposizione dei programmi di attività e ne cura la gestione, nonché il successivo controllo dei risultati, unitamente al Presidente cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Provvede alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione esprimendo i pareri previsti per legge e redige i processi verbali delle sedute che sottoscrive unitamente agli amministratori.

Ad esso sono inoltre attribuite le competenze non espressamente prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione o dal Presidente

CAPO VI

Servizio di Tesoreria

ART. 15 SERVIZIO DI TESORERIA

Il servizio di Tesoreria viene affidato ad un Istituto di Credito ed è regolato da un apposito contratto deliberato dal Consiglio di Amministrazione .

CAPO VII

Personale dell' Istituto

ART. 16 ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

La pianta organica, le modalità di assunzione, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono stabiliti dai regolamenti interni, nel rispetto della vigente normativa in materia e dei C.C.N.L..

L'azione di quanti agiscono nell'ente deve essere ispirata al perseguimento degli scopi dell'IPAB, ponendo innanzi tutto la necessità di sovvenire alle esigenze delle ospiti senza distinzione di condizioni personali e sociali.

CAPO VIII

Norma finale

ART. 17 NORMA FINALE

Per le materie non previste nel presente Statuto, si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti, nonché quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica